



**COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
(PROVINCIA DI MODENA)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

ANNO 2020

Approvato con delibera C.C. n.21 del 21/03/2006
Modificato con delibera C.C. n.13 del 30/03/2007
Modificato con delibera C.C. n.18 del 26/03/2008
Modificato con delibera C.C. n.35 del 26/11/2011
Modificato con delibera C.C. n.00 del 00/00/2020

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	3
ART. 3 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI	3
ART. 4 - GESTIONE DELL'IMPOSTA E DELLE AFFISSIONI	3
TITOLO II -IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI	3
ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI.....	3
ART. 6 - QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	4
ART. 7 - RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	4
ART. 8 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE	4
ART. 9 - AUTORIZZAZIONI.....	4
ART. 10 - ANTICIPATA RIMOZIONE	4
ART. 11 - DIVIETI E LIMITAZIONI	5
ART. 12 - PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	5
ART. 13 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO	5
ART. 14 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI	6
ART. 15 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI	6
TITOLO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	6
ART. 16 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	6
ART. 17 - SOGGETTO PASSIVO	6
ART. 18 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	6
ART. 19 - DEFINIZIONE DI INSEGNA D'ESERCIZIO	7
ART. 20 - TARIFFE.....	7
ART. 21 - AFFISSIONI DIRETTE.....	7
ART. 22 - DICHIARAZIONE	8
ART. 23 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.....	8
ART. 24 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	9
ART. 25 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA	9
ART. 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	9
ART. 27 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE.....	10
ART. 28 - MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI	10
ART. 29 - PUBBLICITÀ SONORA	10
ART. 30 - RIDUZIONI	10
ART. 31 - ESENZIONE DELL'IMPOSTA.....	10
TITOLO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11
ART. 32 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	11
ART. 33 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11
ART. 34 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	12
ART. 35 - RIDUZIONE DEL DIRITTO.....	12
ART. 36 - ESENZIONE DAL DIRITTO.....	13
ART. 37 - AFFISSIONI IN SPAZI RISERVATI ED ESENTI DAL DIRITTO	13
(ABROGATO)	13
ART. 38 - PAGAMENTO DEL DIRITTO.....	13
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI	13
ART. 39 - SANZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE.....	13
ART. 40 - NORME FINALI DI RINVIO	13
ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE	13
ART. 42 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare dei Comuni, disciplina ed integra le modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni contenute nel decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione ufficiale residente al 31 dicembre 2004, pari a 8760 abitanti, il Comune di Concordia sulla Secchia, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, è da considerarsi appartenente alla V^a classe.

ART. 3 - Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni, nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente, sono approvati con delibera di Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe ed il diritto, in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 4 - Gestione dell'imposta e delle affissioni

1. La gestione del servizio affissioni e dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità può essere affidata a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 507/1993, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo, a condizione che non comporti oneri aggiuntivi per i contribuenti.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993 cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.
3. In caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.

TITOLO II -IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva e delle affissioni, ad eccezione delle insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne su fabbricato, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento edilizio.
3. La tipologia e le caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni, in attesa di essere rivedute ed armonicamente inserite nel citato Piano generale degli impianti pubblicitari, sono disciplinate dal vigente Piano Regolatore Generale

ART. 6 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, riferita alla popolazione di 8760 unità registrate al 31/12/2004, non deve essere inferiore a mq. 105 pari a mq. 12 per ogni mille abitanti, pari a n. 150 fogli del formato 70 x 100.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

ART. 7 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per l'80 per cento alle affissioni di natura commerciale.

ART. 8 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

ART. 9 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da imposta. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari. Fino all'approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari si rinvia a quanto disciplinato nel Piano Regolatore Generale. L'autorizzazione suddetta è rilasciata previa acquisizione del parere della Polizia Municipale relativamente all'applicazione del Nuovo Codice della Strada e al parere della Commissione edilizia nei casi previsti dal Piano Regolatore Generale.
2. Per tutte le forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

ART. 10 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

ART. 11 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli, esclusa quella consentita dal precedente art. 9, comma 3°, lettera a), è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando dei Vigili Urbani, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati, salvo l'apposizione di volantini o simili per comunicazioni di pubblica utilità effettuati da organi istituzionali.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

ART. 12 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'articolo 13 del presente Regolamento.

ART. 13 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità,

possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 14 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di canoni di locazione nella misura stabilita dal Comune di Concordia sulla Secchia.

ART. 15 - Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso anche tacito da parte dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili, posti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

TITOLO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 16 – Presupposto dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 17 - Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 18 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto dal successivo articolo 19 per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. E' considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 19 – Definizione di insegna d'esercizio

1. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

ART. 20 – Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 21 - Affissioni dirette

1. Il Comune di Concordia sulla Secchia stabilisce di destinare una superficie complessiva pari al 10% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni, da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni diverse; per tali fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del D.Lgs. 507/93.

ART. 22 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 17 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione, il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 23 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune di Concordia sulla Secchia o al concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta, qualora sia di importo superiore ad euro 1.549,37, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione.
6. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro¹.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate

¹ Comma introdotto con delibera C.C. n. 13 del 30/03/2007.

relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.²

ART. 24 – Rimborsi e compensazione³

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Concessionario provvede nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Concessionario entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune a titolo di imposta comunale sugli sulla pubblicità. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura di cui all'art 25, comma 2.

ART. 25 - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta⁴

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.⁵
- 1 bis.⁶ Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.⁷
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali⁸.
3. Nell'attività di accertamento non si dà luogo all'emissione di avviso di accertamento quando l'importo per imposta, sanzioni ed interessi è inferiore o uguale a euro 10,33.

ART. 26 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

² Comma inserito con delibera C.C. n. 00 del 00/00/2020.

³ Articolo sostituito con delibera C.C. n. 13 del 30/03/2007.

⁴ Articolo sostituito con delibera C.C. n. 13 del 30/03/2007.

⁵ Comma così sostituito con delibera C.C. n. 00 del 00/00/2020

⁶ Comma inserito con delibera C.C. n. 18 del 26/03/2008.

⁷ Comma così sostituito con delibera C.C.n. 00 del 00//00./2020

⁸ Comma inserito con delibera C.C. n. 35 del 26/05/2011.

ART. 27 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 28 - Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 29 - Pubblicità sonora

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93, per ciascun punto di pubblicità s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

ART. 30 – Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione d'imposta pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I contribuenti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

ART. 31 - Esenzione dell'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) (ABROGATO)⁹.
- j) la pubblicità in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge n. 289/2002 all'interno degli impianti sportivi con capienza inferiore ai tremila posti, utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il messaggio pubblicitario non sia visibile dalla pubblica via.

TITOLO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 32 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Concordia sulla Secchia costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 33 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

⁹ Comma abrogato con delibera C.C. n. 13 del 30/03/2007.

ART. 34 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 35 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 36;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

ART. 36 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Concordia sulla Secchia e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 37 – Affissioni in spazi riservati ed esenti dal diritto¹⁰ (ABROGATO)

ART. 38 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
2. Il pagamento posticipato è consentito in via straordinaria agli Enti pubblici vincolati a particolari adempimenti amministrativi dai propri ordinamenti; in tali casi si renderà comunque applicabile la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, nonché gli eventuali interessi.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 39 - Sanzioni tributarie ed amministrative

1. Le sanzioni tributarie e amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 792 della legge 160/2019¹¹.

ART. 40 - Norme finali di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

ART. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2006.

ART. 42 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera consiliare n. 72 del 15/07/1994 e tutte le modificazioni ad esso apportate.

¹⁰ Articolo abrogato con delibera C.C. n. 13 del 30/03/2007.

¹¹ Comma così modificato con delibera di C.C.n. 00 del 00/00/2020.